Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Giovedì 8 giugno** — **Numero 134**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione o gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » **0,80** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 616 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri Reali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — LANZA DI SCALEA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 705, della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il titolo III° del regolamento 29 luglio 1909, numero 710;

Visto l'art. 1 della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentita la Commissione parlamentare consultiva istituita con l'articolo 2 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio, ministro dell'interno e col Comitato ministeriale costituito ai sensi della legge medesima;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 30 del regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie, approvato con R. decreto 29 luglio 1909, n. 710, sono sostituiti i seguenti articoli:

Art. 30.

Tutti i servizi automobilistici di qualunque natura e durata, purchè ad itinerario fisso, debbono essere autorizzati e concessi dall'autorità competente secondo le norme del presente titolo.

Restano esclusi unicamente i servizi degli automobili da piazza destinati a fare corse a volontà di qualsiasi avventore.

Art. 30-*bis*.

Chi intende esercitare un servizio automobilistico provvisorio deve presentare domanda ai competenti Circoli ferroviari di ispezione che manifesteranno il loro parere al Ministero. Questo, a mezzo dei Circoli stessi, potrà accordare l'autorizzazione, sino ad un periodo di sei mesi. Salvo disposizione contraria del Ministero, i Circoli potranno provvedere direttamente alla concessione delle proroghe per i servizi in parola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 706 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1894 per la trasmissione a distanza delle correnti elettriche;

Visto il regolamento relativo approvato con R. decreto 25 ottobre 1895, n. 642;

Visto l'art. 1 della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentita la Commissione parlamentare istituita dall'art. 2 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Comitato ministeriale costituito ai sensi della legge medesima;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'autorità competente a concedere in base all'art. 5 del regolamento 25 ottobre 1895, n. 642, il permesso di attraversamento con condutture di impianti elettrici di ferrovie concesse all'industria privata e tramvie extra urbane è il Circolo ferroviario d'ispezione nella cui circoscrizione sia compresa la linea ferroviaria o tramviaria attraversata.

In caso di opposizione e di ricorso la decisione spetta al Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) sentito, ove occorra, il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con decreto del ministro dei lavori pubblici saranno emanate le norme tecniche per gli attraversamenti suddetti, alle quali norme i Circoli dovranno attenersi nella concessione della prescritta autorizzazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 707 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 112 e 113 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'elezione dei membri del Consiglio superiore, voluta dall'art. 112 del decreto 14 dicembre 1921, n. 1978 sarà fatta con le norme seguenti.

Art. 2.

Ogni biennio, salvo quanto è stabilito nell'art. 18, i magistrati addetti agli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto sono convocati in assemblea generale presso la sede della Corte di appello per eleggere due magistrati, aventi grado di consigliere di Corte di cassazione o equiparato.

L'assemblea ha luogo contemporaneamente per tutte le Corti di appello, in un giorno di domenica che sarà stabilito dal ministro della giustizia.

Qualora occorra una votazione suppletiva, questa ha luogo nella terza domenica successiva a quella in cui è avvenuta la prima votazione.

Art. 3.

L'assemblea è presieduta dal primo presidente della

Corte o da un presidente di sezione o consigliere da lui delegato.

Il presidente dell'assemblea è assistito dal più anziano dei consiglieri di appello e dal più anziano dei giudici intervenuti all'assemblea, i quali funzioneranno da scrutatori; e l'ufficio così costituito, sceglie il suo segretario fra i meno anziani dei giudici o i pretori presenti. Può essere inoltre dall'ufficio nominato un vice presidente, il quale coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di momentanea assenza.

Le operazioni cominceranno alle ore dieci.

Art. 4.

Alla votazione prendono parte tutti i magistrati degli uffici compresi nella circoscrizione del distretto della Corte di appello, esclusi gli uditori.

I magistrati di Corte di cassazione votano presso la Corte di appello della città in cui ha sede la Corte di cassazione alla quale sono addetti.

Ciascun magistrato può votare un nome solo.

Art. 5.

La votazione è segreta. A ciascun votante viene consegnata dal presidente una busta uniforme e una scheda portante il bollo della Corte. Il votante chiude nella busta la scheda sulla quale può scrivere soltanto il nome, cognome, grado e residenza del candidato. La busta chiusa è consegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna.

La omissione di alcuna delle indicazioni enunciate, quando non importi incertezza sulla persona, non rende nullo il voto. Sono vietati sotto sanzione di nullità, indicazioni diverse e qualsiasi segno così sulla scheda come sulla busta.

Art. 6.

I magistrati che occupano uffici fuori della sede della Corte di appello votano mediante lettera, salvo che si trovino presenti alla Corte nel giorno della elezione.

Il primo presidente almeno sei giorni prima della votazione invia a ciascuno degli uffici del distretto un numero di buste e di schede corrispondente a quello dei magistrati addetti all'ufficio medesimo.

Le buste e le schede devono essere eguali a quelle indicate nell'articolo precedente.

Ciascun magistrato riceve dal cancelliere la busta e la scheda e riconsegna la busta chiusa al cancelliere, che la include in altra busta di ufficio. All'esterno di questa busta il votante scrive a lettere chiare il suo nome, cognome e grado, e il cancelliere vi appone la propria firma e il bollo di ufficio; essa porterà inoltre la indicazione « elezione del Consiglio superiore ». Il cancelliere spedisce senza indugio al primo presidente della Corte tutte le buste consegnategli, in piego raccomandate, all'esterno del quale sarà ripetuta la indicazione « elezione del Consiglio superiore ».

Art. 7.

Il presidente dell'assemblea, appena costituito l'ufficio elettorale, prima di ammettere alla votazione i magistrati presenti, procede all'apertura dei pieghi raccomandati pervenuti al primo presidente.

Verificata la integrità delle buste contenute nel piego, fa prendere nota del cognome del votante, scritto all'esterno delle medesime, quindi le apre, ne trae la busta chiusa che è all'interno, e la depone nell'urna.

Giungendo durante il corso della votazione altri pieghi, il presidente procede nello stesso modo alla apertura di essi.

Il magistrato che ha inviato il voto per lettera, non può essere ammesso a votare personalmente, salvo che il piego non sia pervenuto all'ufficio elettorale.

Non si terrà conto dei pieghi che pervengono dopo chiusa la votazione, i quali sono distrutti sotto la sorveglianza del presidente.

Art. 8.

Trascorse tre ore dall'apertura dell'assemblea e quando tutti i presenti abbiano votato, il presidente dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero dei votanti secondo la lista compilata dal segretario, la quale viene quindi chiusa in piego su cui appongono la firma il presidente e almeno uno degli scrutatori.

Il presidente procede quindi allo spoglio dei voti, togliendo dall'urna le buste una per volta; da ciascuna di esse estrae la scheda e legge a voce alta il nome del candidato pel quale è espresso il voto, e passa quindi la scheda ad uno degli scrutatori, mentre l'altro scrutatore, insieme al segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascun candidato.

Terminato lo spoglio, il presidente proclama il risultato della votazione, indicando il numero di voti riportati da ciascun candidato.

Sono dichiarati eletti i due magistrati che abbiano riportato un maggior numero di voti, purchè non inferiore al quarto dei votanti.

Di tutte le operazioni vien fatta menzione nel verbale da redigersi in doppio esemplare. Un esemplare è conservato nell'archivio della Corte e l'altro è trasmesso immediatamente, con piego contenente le schede spogliate, al primo presidente della Corte di appello di Roma.

Art. 9.

Su tutti gli incidenti, i reclami e le contestazioni sorte durante le operazioni elettorali decide in modo definitivo l'ufficio elettorale. Il segretario ha voto consultivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dai componenti dell'ufficio. Qualora di questo fac-

sia parte anche il vice presidente, a parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 10.

Nelle Corti di appello che abbiano sezioni distaccate, la votazione ha luogo presso la sezione distaccata, per i magistrati che appartengono agli uffici giudiziari della relativa circoscrizione.

La votazione avviene con le norme indicate negli articoli precedenti e il presidente di sezione esercita le funzioni affidate ai primi presidenti. In questo caso il risultato della votazione per il distretto sarà dato dalla somma dei voti complessivamente riportati da ciascun candidato nella sede della Corte di appello e in quella della sezione dipendente. Tale computo e la proclamazione degli eletti sono fatti dal primo presidente della Corte di appello di Roma, nella domenica successiva, a norma dell'articolo seguente.

Art. 11.

Il primo presidente della Corte di appello di Roma, nella domenica successiva, assistito dal più anziano dei consiglieri della Corte e dal meno anziano dei giudici del tribunale di Roma, dopo aver preso visione dei verbali rimessigli, previa determinazione dei risultati finali delle votazioni per i distretti di corte di appello indicati nell'articolo precedente, proclama il risultato delle elezioni, indicando i due magistrati dichiarati eletti per ciascun distretto.

Qualora il numero complessivo dei magistrati eletti sia inferiore a trenta, si procederà ad una seconda votazione per la elezione suppletiva di altri magistrati, fino a raggiungere complessivamente il numero di quaranta eletti.

In questo caso, a cura del primo presidente della Corte di appello di Roma, i primi presidenti delle altre Corti sono avvertiti telegraficamente perchè sia subito indetta la votazione suppletiva indicata nell'ultima parte dell'art. 2, e ad essi è comunicato anche l'elenco di coloro che sono stati già proclamati.

Art. 12.

La seconda votazione ha luogo con le norme degli articoli precedenti.

Ciascun magistrato deve egualmente votare un nome solo: non si tiene conto dei voti dati a magistrati che siano stati già proclamati.

Il presidente dell'assemblea, dopo aver proceduto allo spoglio delle schede, proclama il numero dei voti riportati da ciascun candidato e rimette gli atti al primo presidente della Corte di appello di Roma.

Il primo presidente della Corte di appello di Roma, nella domenica successiva, in seduta pubblica, in base al risultato delle votazioni delle singole Corti, procede al computo complessivo dei voti riportati da ciascun candidato; e dichiara eletti in aggiunta a quelli che furono già proclamati, fino a raggiungere il numero di quaranta, coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 13.

I magistrati eletti a norma degli articoli precedenti procedono alla elezione dei dieci membri effettivi del Consiglio superiore, che appartengono alla magistratura.

A tale scopo essi sono convocati in assemblea dal primo presidente della Corte di appello di Roma nei quindici giorni successivi alla proclamazione definitiva dei risultati delle elezioni.

L'intervento a tale assemblea è obbligatorio, ma l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Coloro che risiedono fuori di Roma, hanno diritto alla indennità di trasferta e di missione.

L'assemblea nomina anzitutto il proprio presidente e quindi procede alla elezione dei membri effettivi del Consiglio superiore.

Funzionano da scrutatori il più anziano e il meno anziano dei presenti. Il più giovane, che non sia scrutatore, avrà le funzioni di segretario.

La votazione è segreta.

Art. 14.

Ciascun votante scrive sulla propria scheda non più di sette nomi e piegatala in quattro, la consegna al presidente, che la depone nell'urna.

Ultimata la votazione, si procede allo spoglio delle schede e sono proclamati membri effettivi del Consiglio superiore i dieci magistrati che abbiano riportato un maggior numero di voti. Se fra i dieci magistrati vi siano alcuni di coloro che furono eletti dalle Corti di appello, solo quattro di questi possono essere proclamati; gli altri devono essere sostituiti da magistrati che abbiano conseguito la maggiore votazione dopo i primi dieci.

A parità di voti è sempre preferito colui che sia di grado più elevato o, nel caso di pari grado, il più anziano.

Qualora sia necessario, si procede ad una o più votazioni supplettive.

Di quanto avviene nell'adunanza, è redatto processo verbale in doppio esemplare; uno dei quali è trasmesso immediatamente al ministro della giustizia e l'altro, insieme al piego con le schede, è consegnato al primo presidente della Corte di appello di Roma, che ne dispone la conservazione negli archivi della Corte.

Art. 15.

Trascorsi quindici giorni dalla elezione, se non vi

sono reclami o proteste, tutte le schede, anche delle precedenti votazioni, vengono distrutte.

In caso contrario, le schede vengono rimesse al Consiglio superiore della magistratura che, in seduta plenaria, deciderà sui reclami o sulle proteste.

Art. 16.

La nomina dei magistrati, membri supplenti del Consiglio superiore della magistratura, è fatta con decreto Reale su proposta del ministro della giustizia, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 17.

Per la nomina dei professori universitari, membri effettivi e supplenti del Consiglio superiore della magistratura, il ministro della giustizia chiede la designazione alla Facoltà giuridica di Roma.

La designazione può cadere su professori di qualsiasi Università del Regno che abbiano i requisiti indicati dall'articolo 112 del decreto 14 dicembre 1921, n. 1978.

Il ministro della giustizia può richiedere che la Facoltà giuridica designi un numero maggiore di quello occorrente e fra i designati sono scelti i quattro membri effettivi e i due membri supplenti, che vengono nominati con decreto Reale.

Art. 18.

I membri effettivi e supplenti del Consiglio superiore durano in carica due anni dalla loro nomina, al termine dei quali si procede alla rinnovazione totale dei membri medesimi.

Le promozioni conseguite nel corso del biennio non fanno decadere dalle funzioni.

Durante il corso dei due anni, se per dimissioni o per altre ragioni vengano a mancare più di tre magistrati membri effettivi del Consiglio superiore, si procede alla loro sostituzione con le norme indicate negli articoli 2 e seguenti.

Qualora tuttavia manchino non più di sei mesi al termine del biennio, sarà proceduto alla integrale rinnovazione del Consiglio superiore. Con la nomina del nuovo Consiglio, cessano dall'ufficio anche i membri che erano rimasti in carica.

Il ministro della giustizia può sempre sostituire nelle forme indicate dagli articoli 16 e 17 i professori universitari, membri ordinari e supplenti, e i magistrati supplenti che per qualsiasi causa cessino di far parte del Consiglio nel corso del biennio.

Qualora non si proceda alla rinnovazione totale del Consiglio superiore, coloro che nel corso del biennio sono eletti o nominati membri del Consiglio cessano dall'ufficio al termine del biennio medesimo, insieme agli altri membri rimasti in carica.

Coloro che cessano dall'ufficio, non possono nuovamente essere eletti o nominati se non dopo decorsi due anni.

Art. 19.

Il ministro della giustizia, ricevuto il verbale della votazione indicata nell'art. 14 completa la composizione del Consiglio superiore con la nomina dei membri effettivi e supplenti a norma degli articoli 16 e 17.

Art. 20.

Per la prima costituzione del Consiglio superiore della magistratura secondo le norme contenute nel presente decreto, le assemblee indicate negli articoli 2 e seguenti sono convocate presso le corti di appello della quarta domenica del mese di giugno 1922. Qualora occorra una seconda votazione, questa avrà luogo nella terza domenica di luglio 1922.

Art. 21.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ROSSI.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° giugno 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di S. Teresa di Riva (Messina).

SIRE!

Con Regi decreti in data 6 febbraio, 5 giugno, 19 settembre 22 dicembre 1921 e 2 marzo 1922 venivano prorogati successivamente di tre mesi i poteri del R. commissario di S. Teresa di Riva, per dar modo allo straordinario amministratore di condurre a termine i provvedimenti relativi alla separazione del capoluogo dalla frazione Furci.

Poichè non è stato ancora possibilile definire tale vertenza e d'altra parte è opportuno dar modo all'Amministrazione straordinaria di completare l'opera di riassetto dell'azienda comunale, principalmente con l'assestamento delle finanze comunali e con l'avviamento della risoluzione dei più importanti problemi cittadini ad una fase di pratica attuazione, si rende ora indispensabile prorogare ancora di altri tre mesi i poteri del R. commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 1° aprile 1920, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di S. Teresa di Riva, in provincia di Messina, nonchè quelli in data 6 febbraio, 5 giugno, 19 settembre, 22 dicembre 1921 e 2 marzo 1922 con cui vennero successivamente prorogati di tre mesi i termini per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di S. Teresa di Riva è prorogato di altri tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto

Dato a Roma, addì 1° giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente

UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

Arma di fanteria.

Capitani.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

I seguenti capitani sono promossi maggiori:

Con anzianità 16 marzo 1918
e con decorrenza assegni dalla stessa data:

Heusch Dino.

Con anzianità 28 luglio 1918
e con decorrenza assegni dalla stessa data;

Paoletti Giovanni.

Tenenti.

I seguenti tenenti sono promossi capitani:

Con anzianità 8 giugno 1916
e con decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Gualteroni Luigi.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 42)

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0 3,50 0[0 Cat. *A*	642909 22655	1494 50 385 —	Stallo *Maria-Teresa* fu Silvio, minore, sotto la patria potestà della madre, Marsengo Onorina di Francesco, vedova di Stallo Silvio, dom. in Torino	Stallo *Teresa* fu Silvio, ecc., come contro
3,50 0[0	327677	105 —	Pollicino *Rosina*, minore, sotto la tutela legale della madre Pollicino Giovanna fu Giovanni, dom. a Girgenti	Pollicino *Rosalia*, minore, ecc. come contro
Consolidato 5 0[0	204432	15 —	*Contri* Giuseppe di Ambrogio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano	*Cocchi* Giuseppe di Ambrogio, minore, ecc., come contro
»	204433	15 —	*Contri* Emilio, ecc., come la precedente.	*Cocchi* Emilio, ecc., come la precedente
3,50 0[0	515436 761088	70 — 52 50	Campilongo Maria Pia di Giuseppe, *nubile*, dom. a Castrovillari (Cosenza)	Campilongo Maria Pia di Giuseppe, *minore*, sotto la patria potestà del padre domiciliata come contro
Consolidato 5 0[0	22488	210 —	*Noce* Vincenzo di Gennaro, dom. a Castellabate (Salerno)	*Ferro* Vincenzo, ecc., come contro.
P. N. 5 0[0 »	29697 29849	75 — 50 —	*De Canio* Gellio, dom. a Valva (Salerno)	*Rocco* Gellio di Filomeno, domic, come contro.
3,50 0[0	665809	602 —	Ressia Giuseppina di Luigi Andrea, moglie legalmente separata di Malvisi Virginio, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Wench *Luisa* fu Giovanni Nepomuceno, nubile, dom. a Torino	Intestata, come contro; con usufrutto vitalizio a Wench *Maria-Luisa* fu Giovanni, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 giugno 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che si i mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilascieranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0[0	134334	Scalise Giuseppe fu Gabriele, dom. ad Angoli (Catanzaro) . . L.	1000 —
»	138974	Ferioli Antonietta fu Santino, minore, sotto la tutela di Ferioli Martino fu Antonio, dom. a Crema (Milano) . . . . »	1100 —
3,50 0[0	700421	Valenzano Catello fu Stanislao, minore, sotto la patria potestà della madre Esposito Gaetana, ved. di Valenzano Stanislao, dom. in Napoli . . . . »	28 —
»	700422	Valenzano Pietro fu Stanislao, minore, ecc., come la precedente . . . . »	7 —
Cons. 5 0[0	93640 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Ferula Anna, ved. di Aloisio Carlo, domic. ad Ovada (Alessandria) . . . . » Per la proprietà: Aloisio Biagio fu Carlo, domic. ad Ovada (Alessandria)	120 —
3,50 0[0	565280	Bonfante Paolo di Domenico, dom. a S. Sebastiano Po (Torino), Vincolata . . . . »	10 50
»	397142	Bonfante Paolo di Domenico, dom. a Colombaro, frazione del comune di S. Sebastiano Po (Torino) . . . . »	10 50
»	353796	Bertea Cristina fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino . . . . . »	140 —
Cons 5 0[0	5961	Bertea Cristina Anna fu Giuseppe, nubile, dom. a San Sebastiano Po (Torino) . . . . »	200 —
»	63023	Bertea Cristina fu Giuseppe, nubile, dom. a S. Sebastiano Po (Torino) . . . . »	50 —
P. N. 4,50 0[0	2576	Bertea Anna Cristina fu Giuseppe, nubile, dom. a S. Sebastiano Po (Torino) . . . . »	90 —
3.50 0[0	378613	Congregazione di carità di Gioia dei Marsi (Aquila). Vincolata »	10 50
»	797280	Intestata come la precedente. Avvertenza di provenienza . . »	21 —
Cons. 5 0[0	206989	Guala Pasqualina di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Carpeneto (Alessandria) . . . . »	275 —
»	137954	Toselli Erminia fu Giovanni, nubile, dom. in Boves (Cuneo) . »	550 —
Cons. 5 0[0 vecchio	46721	Cappellania laicale fondata dalla signora Caracciolo Teresa di Giuseppe nella chiesa del monastero di Donnaregina in Napoli, per la proprietà e per l'usufrutto Pinto Francesco di Giovanni, domiciliato in Napoli . . . . »	405 —
»	255657	Intestata come la precedente . . . . »	5 —
3.50 0[0	2999 Assegno provv.	Fabbriceria parrocchiale di Gambara (Brescia) . . . . »	3 08
Cons. 5 0[0 vecchio	1178239 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà: Soldi Ada, moglie di Pitotti Giuseppe, Ida, moglie di Soldi Matteo e Guido di Paolo, l'ultimo, minore sotto la patria potestà del detto suo padre, tutti eredi indivisi della loro madre Ottolini America Scolastica, dom. in Pieve d'Olmi (Cremona) . . . . » Per l'usufrutto: Soldi Paolo fu Stefano.	300 —
Cons. 5 0[0	41169 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Anfossi Giuseppina fu Andrea, minore, sotto la patria potestà della madre Rambaud Angela di Casimiro, vedova di Andrea Anfossi, dom. a Taggia (Porto Maurizio) . . . . » Per l'usufrutto: Congiuntamente a Pizzo Giuseppina fu Antonio ed a Modestina Pizzo fu Antonio.	55 —

Roma, 31 marzo 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 40 — 2ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0[0	44591	73 50	*Rescigno* Francesco fu Gennaro, dom. a Napoli	*Roscigno* Francesco fu Gennaro, dom. a Napoli
3.50 0[0 (1902)	18814	108 50	Moro Luigi, Alfredo, Bice e *Mary* fu Tomaso, minori, sotto la patria potestà della madre Bonino Onorina fu Luigi, vedova di Moro Tomaso; con usufrutto	Moro Luigi, Alfredo, Bice e *Tommasina*, ecc., come contro; con usufrutto
Consolidato 5 0[0	179403	335 —	Maffini Carlo fu *Giuseppe*, minore, sotto la tutela di Maffini Carlo fu Stefano, dom. a San Pietro in Cerro (Piacenza)	Maffini Carlo fu *Giovanni*, minore, ecc. come contro
3,50 0[0	358567	35 —	Gritto Maria di Giovanni, *nubile*, dom. a Palermo	Gritto Maria di Giovanni, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Palermo

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 maggio 1922

Il direttore generale: GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

È stata chiesta la rettifica della intestazione del buono del tesoro quinquennale n 664, di L. 600, emissione 3ª, intestato erroneamente a Colombo Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre Colombo Francesco, perchè, giusta l'atto di notorietà esibito, lo stesso doveva invece intestarsi a Colombo Stefano Antonio di Francesco, ecc.

Si diffida, perciò, chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettificazione.

Roma, 16 maggio 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto del 9 aprile 1922:

Caputo Francesco Saverio, agente capo nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per infermità, per la durata di mesi tre a decorrere dal 1° marzo 1922.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 6 giugno 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	175 02	Dinari	—
Londra	86 31	Corone jugoslave	—
Svizzera	367 90	Belgio	161 65
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	6 57	Pesos oro	—
Vienna	0 19	Pesos carta	—
Praga	37 30	New York	19 125
Oro	369 02.		

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	73 39	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	82 04	—